Legge regionale 20 maggio 1985 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 06/09/2007

Piano regionale delle opere di viabilità.

CAPO II

Competenze specifichein materia di opere di viabilità

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 32/1996

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 32/1996

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 32/1996

Art. 8

Organi esterni di supporto tecnico,giuridico e scientifico

In relazione agli indirizzi e allo scopo di favorire l' attuazione del Piano regionale delle opere di viabilità l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e curare

studi e progettazioni di piani ed opere, anche affidandone l' incarico, su proposta dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante apposite convenzioni, a enti, società, organismi di ricerca, organizzazioni tecniche specializzate, singoli professionisti, esperti in campo tecnico e giuridico.

Allo scopo, altresì, di favorire lo sviluppo degli studi relativi ai trasporti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a partire dal 1985 a favore dell' Istituto per lo studio dei trasporti nell' integrazione economica europea con sede in Trieste, secondo modalità da regolare con apposita convenzione.